

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 805 del 17/4/2015

n. 61 del 11 FEB 2017

OGGETTO

Sottoscrizione regolamento per accesso al servizio mensa aziendale

Struttura proponente

Area Per le Politiche del Personale -
Struttura Rapporti con le OO.SS. e gestione fondi

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	n. pag.
Regolamento per accesso al servizio mensa aziendale	4

Dichiarazione di immediata esecutività

Spese previste	
Conto Economico n.	
Descrizione conto economico	
Bilancio	
Dirigente	

Destinatari dell'atto per conoscenza


<input type="checkbox"/> Direzione Amministrativa	<input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria
<input type="checkbox"/> Struttura Controllo di Gestione	<input type="checkbox"/> Struttura Economico-Finanziaria
<input type="checkbox"/> Struttura Affari Generali e Tutela della Privacy	<input checked="" type="checkbox"/> Struttura Politiche del Personale
<input type="checkbox"/> Altro (specificare)	

La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità:

solo frontespizio

integrale

solo deliberazione



Premesso che:

- il regolamento per accesso al servizio mensa aziendale è stato discusso in data 23/11/2016 con le OO.SS. sia dell'Area della Dirigenza Medica, che dell'Area della Dirigenza S.P.T.A. ed in data 31/01/2017 con le OO.SS. dell'Area di Comparto e la RSU;

Visti:

- l'art. 29 del C.C.N.L. del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale, sottoscritto il 20 settembre 2001 integrativo del C.C.N.L. stipulato il 7 aprile 1999;
- l'art. 4 del C.C.N.L. del Comparto del Servizio sanitario Nazionale sottoscritto il 31 luglio 2009;
- l'art. 24 del C.C.N.L. Dirigenza Medico e Veterinaria sottoscritto il 10 febbraio 2004, integrativo del C.C.N.L. stipulato l'8 giugno 2000;
- l'art. 18 del C.C.N.L. Dirigenza Medico e Veterinaria sottoscritto il 6 maggio 2010, integrativo del C.C.N.L. stipulato il 17 ottobre 2008;
- l'art. 24 del C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnico e Amministrativa sottoscritto il 10 febbraio 2004, integrativo del C.C.N.L. stipulato l'8 giugno 2000;
- l'art. 18 del C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnico e Amministrativa sottoscritto il 6 maggio 2010, integrativo del C.C.N.L. del 17 ottobre 2008;

Ritenuto:

- di prendere atto del regolamento sottoscritto tra l'Amministrazione e le OO.SS. delle diverse Aree, allegato al presente provvedimento in modo da costituirne parte integrante;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di prendere atto del regolamento per accesso al servizio mensa aziendale sottoscritto tra l'Amministrazione e la Parte sindacale delle diverse Aree, allegato al presente provvedimento in modo da costituirne parte integrante;
2. di demandare all'Area per le Politiche del Personale i consequenziali adempimenti gestionali.


Il presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo previsto dalla vigente normativa, è esecutivo ai sensi di legge.

Il Dirigente Proponente
dott.ssa Lucrezia Cardinale

Il Direttore Sanitario
dott.ssa Laura Liliana Moffa

Il Direttore Amministrativo
dott. Michele Ametta

Il Direttore Generale
dott. Antonio Pedota




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene posto in pubblicazione in data odierna sull'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia.

Foggia, 11 FEB 2017

IL FUNZIONARIO ADDETTO

L'Istruttore



Regione Puglia
O S P E D A L I R I U N I T I
Azienda Ospedaliero – Universitaria
F O G G I A

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSTARIA

OSPEDALI RIUNITI

Viale Pinto

FOGGIA

REGOLAMENTO PER ACCESSO AL SERVIZIO MENZA AZIENDALE

(Art. 29 C.C.N.L. Comparto del Servizio Sanitario Nazionale sottoscritto il 20 settembre 2001 integrativo del C.C.N.L. stipulato il 7 aprile 1999; art. 24 del C.C.N.L. della Dirigenza SPTA e Medico-Veterinaria sottoscritto il 10 febbraio 2004, integrativo del C.C.N.L. stipulato l'8 giugno 2000)

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alla mensa per tutto il personale dell'Area di Comparto e dell'Area della Dirigenza dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia a tempo indeterminato e determinato, pieno o part-time. Può usufruire della mensa anche il personale universitario conferito all'assistenza.
2. Il presente regolamento è disciplinato in conformità alle vigenti normative in materia ed in particolare:
 - art. 29 del C.C.N.L. del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale sottoscritto il 20 settembre 2001 integrativo del C.C.N.L. stipulato il 7 aprile 1999;
 - art. 4 del C.C.N.L. del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale sottoscritto il 31 luglio 2009;
 - art. 24 del C.C.N.L. Dirigenza Medico e Veterinaria sottoscritto il 10 febbraio 2004, integrativo del C.C.N.L. stipulato l'8 giugno 2000;
 - art. 18 del C.C.N.L. Dirigenza Medico e Veterinaria sottoscritto il 6 maggio 2010, integrativo del C.C.N.L. stipulato il 17 ottobre 2008;
 - art. 24 del C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnico e Amministrativa sottoscritto il 10 febbraio 2004, integrativo del C.C.N.L. stipulato l'8 giugno 2000;
 - art. 18 del C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnico e Amministrativa sottoscritto il 6 maggio 2010, integrativo del C.C.N.L. del 17 ottobre 2008.

Articolo 2

Soggetti beneficiari del diritto alla mensa

1. Possono usufruire del servizio mensa tutti i dipendenti dell'Azienda, nonché il personale universitario conferito all'assistenza, a condizione che ciò avvenga nei giorni di effettiva presenza in servizio ed in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
2. Non possono, pertanto, beneficiare del servizio mensa, a prescindere dalla propria articolazione dell'orario di lavoro, coloro che risultano:
 - in ferie;
 - in malattia;
 - in infortunio sul lavoro;
 - in aspettativa con o senza assegni a qualsiasi titolo;
 - in comando o distacco presso altra istituzione o ente;
 - in riposo;
 - in sciopero;
 - in permesso retribuito a qualsiasi titolo;
 - assenti per qualsiasi altro motivo.



Art. 3

Criteri di accesso al servizio mensa

1. L'accesso alla mensa è consentito nei giorni feriali nella fascia oraria dalle ore 13.00 alle ore 15.30, ordinariamente destinata al consumo dei pasti, a condizione che l'orario di lavoro del singolo fruitore inizi e/o termini o sia comunque compreso in tale fascia oraria e che lo stesso effettui nella giornata un orario di lavoro pari ad almeno 6 ore, con il rientro pomeridiano e/o per straordinario, fatte salve situazioni eccezionali debitamente motivate ed autorizzate.
2. Il personale avente diritto può accedere al servizio di mensa per il consumo di un solo pasto al giorno.
3. Durante il consumo del pasto negli appositi locali destinati alla mensa, il personale dipendente e quanti altri sono formalmente autorizzati ad accedere non devono indossare camici, divise e/o altri indumenti di lavoro.
4. Il tempo trascorso all'interno delle mense aziendali non costituisce orario di lavoro, ai sensi dei CC.CC.NN.LL. vigenti. Pertanto, il consumo del pasto, deve rigorosamente avvenire al di fuori dell'orario di lavoro. In ogni caso, la permanenza presso il locale mensa va limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione del pasto.
5. Il personale dipendente, nei casi in cui ne abbia diritto, è tenuto ad accedere alla mensa utilizzando il badge magnetico. L'orologio marcatempo collocato nei locali della mensa sarà utilizzato per l'orario di uscita dal Servizio e successivo ingresso per il tempo effettivo di consumazione del pasto. Al dipendente, che non ottempera a tale norma regolamentare, sarà addebitato l'intero costo del pranzo e sarà decurtato d'ufficio dall'Area per le Politiche del Personale un tempo pari a 30 minuti. L'utilizzo del badge è strettamente personale ed il dipendente è personalmente responsabile del suo corretto utilizzo.
6. Il personale, il cui orario di lavoro risulti non corrispondente all'articolazione sopra indicata, potrà accedere alla mensa senza utilizzo del badge con l'intero onere del pasto a suo carico (da pagare nel punto mensa). Lo stesso vale anche per il personale turnista di secondo turno, il cui orario di ingresso coincida con la fascia oraria 13.00-15.30.
7. L'Area per le Politiche del Personale, provvede, di norma, entro il mese successivo a quello di riferimento, all'addebito diretto sul cedolino stipendi della quota a carico del dipendente, sulla base della timbratura registrata presso il punto mensa informatizzato.



8. La mancata timbratura in servizio, non effettuata a seguito di dimenticanza/smarrimento del badge, seguirà le stesse modalità operative previste dal C.I.A., anche per beneficiare del servizio mensa.
9. Nei casi eccezionali in cui, il personale, pur trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 3, co. 1, non può per lo specifico contesto organizzativo, allontanarsi dal servizio, può alternativamente richiedere presso il punto cucina un pranzo da asporto (c.d. cestino) da consumare presso la Struttura di appartenenza. In tali casi, la ditta provvederà alla comunicazione all'Area per le Politiche del Personale, al fine dell'addebito sul cedolino della quota a carico del dipendente ed allo stesso verrà decurtato dall'orario di lavoro un tempo pari a 10 minuti.

Articolo 4

Costo del servizio

1. Il valore nominale del pasto è fissato in € 5,16 cadauno. Il dipendente contribuisce per ciascun pasto per un importo di € 2,07.
2. Il costo del pasto sarà invece completamente a suo carico, nei seguenti casi:
 - senza utilizzo del budget;
 - in un giorno di non effettiva presenza in servizio, nell'ipotesi elencate all'art. 2;
 - senza aver effettuato il rientro pomeridiano in servizio a completamento dell'orario di lavoro o per l'effettuazione del lavoro straordinario preventivamente autorizzato, fatta eccezione per il personale, che effettua turni sulle h/12 e h/24.

Articolo 5

Norma finale e di rinvio

1. La violazione delle presenti norme regolamentari, determina, laddove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della sanzioni previste dalle disposizioni in materia.
2. Il presente regolamento è frutto della negoziazione con la parte sindacale e sarà recepito con deliberazione dal Direttore Generale.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle vigenti norme in materia.
4. Le norme del presente regolamento non possono essere in contrasto con le disposizioni legislative e/o contrattuali nazionali in materia.

